

Come funziona il Risarcimento Diretto

Dal 1° febbraio 2007 viene applicata la nuova procedura di Risarcimento Diretto. Questa procedura prevede che il danneggiato, in caso di incidente, debba rivolgersi alla propria compagnia; questa provvederà a risarcirlo per poi rivalersi sulla compagnia del responsabile dell'incidente.

Quando è possibile applicare questa procedura?

Il Risarcimento Diretto si applica in tutti i casi seguenti:

- 1) quando l'incidente è accaduto in Italia;
- 2) quando sono stati coinvolti non più di due veicoli, entrambi assicurati ed immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano);
- 3) quando, nel caso di incidente con un ciclomotore, questo sia targato secondo il nuovo regime di targatura entrato in vigore il 14 luglio del 2006;
- 4) quando gli eventuali danni fisici alla persona del conducente non siano gravi, ovvero non siano causa di invalidità permanente superiore al 9%. Qualora lo fossero, il risarcimento diretto può essere comunque richiesto per i restanti danni alle cose. Se, invece, a riportare danni fisici, anche gravi, sono persone diverse dal conducente (ad es. i terzi trasportati), il risarcimento diretto può essere sempre richiesto all'assicuratore del veicolo sul quale tali persone erano a bordo.

Quando non è possibile applicare questa procedura?

Il Risarcimento Diretto *non viene applicato nei casi seguenti:*

- 1) se il conducente del veicolo danneggiato ha subito danni che comportino un'invalidità permanente superiore al 9%; in questo caso, il risarcimento diretto è comunque applicabile ai danni al veicolo);
- 2) se non c'è stato urto (collisione) con l'altro veicolo (es. l'assicurato, per evitare un veicolo che gli ha omesso la precedenza, devia a sinistra e finisce contro un palo);
- 3) se nell'incidente sono coinvolti più di due veicoli;
- 4) se il veicolo che ha causato il danno (ad esempio, ha tamponato) scappa e non si riesce ad identificarlo;
- 5) se il veicolo che ha causato il danno non è assicurato;
- 6) se uno dei due veicoli coinvolti non è targato;
- 7) se uno dei due veicoli è immatricolato all'estero (NB: i veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano sono compresi nel risarcimento diretto);
- 8) se uno dei due veicoli è una macchina agricola (esclusione prevista fino al 01/02/2008).

Che cosa deve fare l'assicurato Linear in caso di incidente?

IN OGNI CASO:

- 1) **chiamare Sertel-LINEAR** all'800.321321 per fare la denuncia del sinistro ed ottenere assistenza anche per la compilazione del Modulo Blu
- 2) **compilare il Modulo Blu** (CAI – Constatazione Amichevole di Incidente) sul luogo dell'incidente assieme al conducente dell'altro veicolo, indicando anche se sono intervenute le autorità o se sono presenti dei testimoni

L'operatore di Sertel-LINEAR verificherà se vi sono le condizioni per poter applicare la procedura del risarcimento diretto e procederà secondo il caso A oppure B:

A - Quando sarà possibile applicare questa procedura, l'operatore di Sertel-LINEAR:

- 1) ne informerà l'assicurato, fornendogli supporto per la corretta compilazione della richiesta danni e per l'eventuale integrazione di dati mancanti
- 2) fornirà allo stesso delucidazioni sull'evoluzione della sua pratica di sinistro.

B - Quando NON sarà possibile applicare questa procedura:

la richiesta di risarcimento del danno seguirà la vecchia procedura. Questa prevede che il danneggiato si rivolga alla Compagnia di chi ha causato il sinistro, effettuando la richiesta danni.
L'operatore di Sertel-LINEAR spiegherà all'assicurato la non applicabilità della procedura.

Ricordiamo che, nel caso in cui abbia subito o provocato un incidente stradale, l'assicurato è obbligato ad informare per iscritto la propria compagnia. E' nel suo stesso interesse, anche nel caso in cui ritenga di non avere responsabilità!

Compilare il Modulo Blu e consegnarlo alla propria Compagnia adempie agevolmente a tale obbligo!

Riferimenti normativi:

La normativa che regola il risarcimento diretto è contenuta nel D.P.R. 18/7/06 n. 254 in attuazione degli articoli 149 e 150 del D.Lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private).